



CONSIGLIO PROVINCIALE DI PIACENZA

SEDUTA DEL 30/11/2020

VERBALE

Proposta n. 2020/1700

DELIB. C.P. nr. 39

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO INFREREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE DENOMINATA "PIAE 2017", ADOTTATA CON ATTO C.P. N. 21 DEL 17.7.2019 E CONTRODEDOTTA CON ATTO C.P. N. 17 DEL 2.7.2020, AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.R. N. 20/2000.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **novembre** alle **ore 11:00** in via telematica con connessione da remoto del Presidente, del Segretario e di tutti i partecipanti intervenuti, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Risultano presenti all'appello:

BARBIERI PATRIZIA	Presente	ALBERTINI FRANCO	Presente
STRAGLIATI VALENTINA	Assente	FIAZZA CHRISTIAN	Assente
BURSI SERGIO	Presente	LEVONI ANTONIO	Presente
CALZA PATRIZIA	Presente	ZILLI MARIA ROSA	Presente
GALVANI PAOLA	Presente	GANDOLFI ROMEO	Presente
QUINTAVALLA LUCA GIOVANNI	Presente		

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **TERRIZZI LUIGI**.

Riconosciuta la validità della seduta la Sig.ra BARBIERI PATRIZIA in qualità di Presidente della Provincia assume la Presidenza dell'adunanza ai sensi dell'art.1 c. 55 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, invita a passare alla trattazione del punto 2) dell'o.d.g.

E' presente, altresì, il Consigliere Fiazza. Presenti n. 10.

Il Presidente Patrizia Barbieri illustra l'argomento precisando che si tratta dell'atto conclusivo del lungo iter della variante a seguito dell'intesa accordata dalla Regione. Le prescrizioni alle quali è subordinata l'intesa non introducono modifiche sostanziali e rimane quindi confermata la sostanza del piano adottato a suo tempo. Il Presidente concede la parola al Direttore Generale, Dott. Silva,

per una breve presentazione tecnica degli elaborati variati a seguito dell'atto regionale.

Al termine, nessun Consigliere intervenendo, il Presidente dichiara chiuso il dibattito e pone la proposta in votazione,

"IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 21 del 17.7.2019 il Consiglio provinciale ha adottato, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000, come consentito dall'art. 76, comma 4 della L.R. n. 24/2017, una Variante al vigente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive denominata "PIAE 2017", costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica - Integrazione n. 1
 - Studio di compatibilità idraulica e geologico-sismica - Integrazione n. 1
 - VALSAT - Rapporto ambientale con Studio di incidenza - Integrazione n. 1
 - VALSAT - Sintesi non tecnica - Integrazione n. 1
 - VALSAT - Piano di monitoraggio del PIAE
 - Norme, con:
 - Appendice 1 - Previsioni estrattive - Quantificazione
 - Appendice 2 - Previsioni estrattive - Decadenza
 - Tavole di Progetto:
 - P1 - Sintesi
 - P2 - Poli estrattivi di ghiaia nel bacino del f. Trebbia
 - P3 - Poli estrattivi di ghiaia nel bacino del t. Nure
 - P4 - Poli estrattivi di detriti ofiolitici, pietrischi e pietre da taglio
 - P5 - Poli estrattivi di argilla da laterizi e terre da riempimento
 - P6 - Poli estrattivi di sabbia
 - P7 - Miniere e Poli estrattivi di calcari e marne da cemento
 - P8 - Ambiti estrattivi finalizzati ad interventi di rinaturazione
 - P9 - Ambiti estrattivi in zone tutelate
 - P10 - Zone per impianti fissi di lavorazione degli inerti compatibili con le fasce di tutela fluviale
 - P11 - Ambiti estrattivi finalizzati alla realizzazione di bacini idrici irrigui aziendali o interaziendali
 - Quadro conoscitivo:
 - QC2 - Carta dei vincoli
 - QC3 - Carta degli scarti
 - QC5 - Censimento delle sistemazioni finali delle aree di cava - Integrazione n. 1ove gli elaborati costituenti la Variante "PIAE 2017" sono solamente quelli *variati* o di *nuova introduzione* (in quest'ultimo caso riportanti nel titolo la specificazione "Integrazione n. 1") rispetto a quelli del vigente "PIAE 2011", mentre all'art. 4 delle Norme sono riepilogati *tutti* gli elaborati di PIAE, pertanto compresi quelli costituenti la Variante in argomento;
- con il medesimo atto la Variante "PIAE 2017" adottata è stata sottoposta a regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 20/2000;
- in estrema sintesi la Variante adottata ha contemplato:
 - l'aggiornamento e la razionalizzazione delle norme di Piano, in considerazione sia delle novità legislative intervenute che dell'esperienza di applicazione;
 - il perfezionamento e la puntualizzazione delle predette norme per meglio contemperare le attività previste con le esigenze di tutela dell'ambiente e del territorio;
 - la revisione di alcune previsioni volumetriche allo scopo di soddisfare i fabbisogni rilevati, in particolare nel comparto delle sabbie industriali, e di rimodulare questo ed altri settori merceologici in funzione di specifiche esigenze locali ed elementi di sostenibilità generale del Piano, anche attraverso una ridefinizione dei meccanismi di decadenza dei quantitativi pianificati;
 - il perfezionamento del Piano di monitoraggio, mediante modifica o specificazione di alcuni indicatori e introduzione di nuovi indicatori;
 - il miglioramento delle disposizioni che regolano gli impianti di lavorazione dei materiali estratti, per ottimizzarne le condizioni di compatibilità e per dare riscontro alle nuove sensibilità nel campo dell'economia circolare;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022, approvato con provvedimento del Presidente n. 133 del 31.12.2019 e successivamente variato, assegna per il corrente anno, al Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", l'obiettivo inerente l'approvazione

della Variante al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive;

Dato atto che:

- secondo quanto previsto all'art. 27 della L.R. n. 20/2000, gli elaborati adottati sono stati trasmessi, per il loro deposito, alla Giunta regionale, alle Province contermini, ai Comuni e alle Unioni del territorio provinciale, nonché all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;
- inoltre, l'atto di adozione e i relativi elaborati di variante sono stati trasmessi, ai fini della valutazione ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e alla L.R. n. 20/2000, al Servizio "Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale" della Regione (Autorità competente in materia di valutazione dei piani provinciali) e agli Enti con competenze in materia ambientale all'uopo individuati (Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia; Azienda Unità Sanitaria Locale-U.O. Igiene Pubblica; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza; Segretariato Regionale per l'Emilia-Romagna del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti; Consorzio di bonifica; Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po; Agenzia Interregionale per il Fiume Po; Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po; Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale);
- le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti della Variante e sugli impatti ambientali ad essa conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, sono state adeguatamente sviluppate durante la fase di consultazione preliminare all'adozione nonché durante la fase di deposito e partecipazione svolta ai sensi della L.R. n. 20/2000, mettendo inoltre a disposizione del pubblico gli elaborati adottati e il relativo documento di ValSAT sul sito web della Provincia e sul sito web della Regione Emilia Romagna;
- dell'effettuato deposito della Variante è stata data comunicazione mediante la pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n. 279 del 21.8.2019, anche ai fini della procedura di valutazione ambientale;

Atteso che:

- la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 2433 del 19.12.2019, ha formulato riserve alla Variante "PIAE 2107" di cui trattasi;
- a seguito della pubblicazione e del deposito della Variante, anche nell'ambito delle consultazioni finalizzate alla valutazione ambientale della medesima, sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti indicati al comma 6 dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000, nonché contributi da parte di alcune Autorità ambientali ed una osservazione da parte dell'Ufficio provinciale presso cui è costituito il gruppo di lavoro incaricato della Variante;
- il Consiglio provinciale quindi, con deliberazione n. 17 del 2.7.2020, ha controdedotto alle riserve formulate dalla Giunta regionale e ha altresì valutato i contributi forniti dai soggetti con competenze in materia ambientale e le osservazioni presentate dagli aventi diritto, individuando le conseguenti modifiche da apportare agli elaborati di Variante adottati;
- con determinazione dirigenziale n. 1118 del 17.9.2020 del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" di questa Amministrazione è stata inoltre approvata, ai sensi del DPR 357/1997 e della L.R. n. 7/2004, la Valutazione di incidenza della Variante "PIAE 2017" nei confronti dei siti della Rete Natura 2000 interessati;
- infine, i predetti atti di controdeduzione e di approvazione della valutazione di incidenza sono stati trasmessi alla Regione allo scopo di acquisire il parere motivato in materia di valutazione ambientale strategica e l'Intesa sulla Variante, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 20/2000;

Preso atto che la Giunta regionale con atto n. 1404 del 19.10.2020, in parte rettificato per errore materiale con atto n. 1631 del 16.11.2020, ha deliberato:

- di esprimere l'Intesa, ai sensi dell'art. 27, c. 10 della L.R. n. 20/2000, in merito alla conformità della Variante "PIAE 2017" agli strumenti della pianificazione regionale, con le prescrizioni ed indicazioni di seguito testualmente riportate e divise per area tematica:

Aree protette

- a) per omogeneità di definizioni e di chiarezza interpretativa, si chiede che venga utilizzata un'unica terminologia dove si faccia riferimento agli strumenti di governo delle aree protette indicandoli come "provvedimenti istitutivi, pianificatori e regolamentari", come già riportati in alcuni punti del testo controdedotto delle Norme di PIAE;
- b) per quanto riguarda l'"Ambito estrattivo finalizzato alla rinaturazione n. 3 Ponte Trebbia" (tav. P8) in Comune di Rottofreno, nella Tavola controdedotta l'ambito è passato da "non attuabile" ad "attuabile" e, ancora una volta non sono stati inseriti il confine e la zonizzazione del Parco del Trebbia, come invece era stato richiesto con le riserve. Si ribadisce che la Legge istitutiva del Parco, L.R. 19/2009, vieta l'attività estrattiva nelle diverse zone di Parco e quindi anche nell'ambito in questione poiché ricadente in zona C;
- c) nella Tavola 8, si fa presente che le sigle (SICZPS / ZSC-ZPS) del sito RN2000 IT4010016 – ZSC-ZPS - Basso Trebbia sono state corrette solamente nella legenda del PIAE 2017 e non in quella del 2011;

Impianti di lavorazione

- d) si richiama e specifica che la transitorietà degli impianti di lavorazione deve essere tassativamente riferita alla durata dell'attività estrattiva (vedi L.R. n. 17/1991 "Disciplina delle attività estrattive" e Circolare n. 4402 del 10/06/1992 "Criteri per la formazione dei Piani Infra-regionali e Comunali delle attività estrattive");

Vigilanza dell'attività estrattiva

- e) l'art. 22 delle NTA (in particolare i cc. 2 e 5) dovrà essere integrato con i riferimenti alla D.G.R. 2029/2019 "Revisione delle direttive operative per l'attuazione degli articoli 41 e 47 della L.R. 18/2016, concernenti adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive";

DI Idrogeologia (indicazioni per integrare la scheda Polo 42 – Podere Stanga dello STUDIO COMPATIBILITÀ IDRAULICA E GEOLOGICO SISMICA)

- f) le analisi e approfondimenti dovrebbero condotte per un intorno significativo dell'area di cava, che consideri anche la presenza di opere di captazione. Si dovrebbero acquisire i dati rappresentativi ed aggiornati sui valori di escursione della falda, da porre in relazione con il regime dei corsi d'acqua (primo tra tutti il Fiume Po), attraverso monitoraggi con piezometri ed idrometri. Tali monitoraggi dovrebbero proseguire nella fase di esercizio e le modalità di coltivazione saranno quindi commisurate ai risultati progressivi dei monitoraggi, per la prevenzione dei potenziali rischi collegati all'escavazione sottofalda, cui si aggiunge quello di inquinamento delle acque sotterranee e superficiali idrologicamente connesse. Data la contiguità con il Fiume Po e trattandosi di aree golenali "aperte" (senza argine lato fiume), si dovrebbe valutare anche l'adozione di sistemi di allertamento per la messa in sicurezza dei cantieri collegati alle attività estrattive;

Con particolare riferimento al tema dei rifiuti e in particolare all'art. 57 delle NTA, si elencano di seguito le condizioni necessarie per finalizzare l'espressione dell'intesa regionale e che attengono alla mancata conformità alla legislazione statale di settore di alcune disposizioni contenute nelle norme tecniche della variante in oggetto:

- g) alla nota n. 136, dell'art. 44 indicare che il riempimento dei vuoti di cava con rifiuti diversi dai rifiuti da estrazione può (e non deve) rientrare nell'ambito dei recuperi ambientali laddove ne sussistano le condizioni. Non è inoltre corretto affermare che le indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato (citata nel testo) valgano a superare l'articolo 10 del d.lgs. n. 117/2008 (che è vigente) limitandosi, invece a chiarirne l'ambito di applicazione;
- h) eliminare il comma 1 dell'articolo 57, in quanto in base alla normativa statale di settore, non rientra fra le funzioni del PIAE quella di favorire la raccolta e il recupero dei rifiuti da demolizione e costruzione e delle terre e rocce da scavo;
- i) al comma 2 dell'articolo 57 eliminare la frase "definite come centri di raccolta comunali" per contrasto con l'articolo 183, comma 1, lett. mm) del d.lgs. n. 152 del 2006;
- j) eliminare il comma 3 dell'articolo 57, in quanto le aree definite quali "aree di deposito e recupero dei materiali alternativi di cui al presente articolo" sono aree in cui si esercita un'attività di gestione di rifiuti speciali rispetto alle quali, in base alla normativa statale di settore, i Comuni non hanno nessuna facoltà di individuare i soggetti pubblici o privati abilitati alla loro gestione e né tantomeno è riconosciuta al PIAE la competenza di imporre tale attività ai Comuni;
- k) eliminare il comma 5 dell'articolo 57, in quanto in base alla normativa statale di settore, il PIAE non ha la facoltà di imporre la misura ivi prevista alle stazioni appaltanti;
- l) eliminare il comma 6 dell'articolo 57, in quanto il PIAE non ha la facoltà di imporre ai Comuni lo svolgimento nell'ambito dei procedimenti di adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa; il PIAE non ha, inoltre, la facoltà di indicare i quantitativi al di sotto dei quali i rifiuti da costruzione e demolizioni siano da assimilarsi ai rifiuti urbani (dal 1° gennaio 2021, inoltre, l'istituto dell'assimilazione viene superato dalle nuove norme di modifica del d.lgs. n. 152/2006); il riferimento contenuto nel testo alle normative regionali, infine, non è assolutamente pertinente;
- m) eliminare il comma 7 dell'articolo 57 in quanto collegato al comma 6;
- n) al comma 9 dell'articolo 57 risulta inopportuno l'associazione fra esigenze di implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti di origine domestica e gli obiettivi di recupero degli stessi rispetto alla concessione di volumi da estrarre che invece dovrebbero corrispondere ad esigenze pianificatorie; i riferimenti in nota alle normative regionali non sono pertinenti e si chiede quindi di eliminarli;
- o) si chiede di riformulare il comma 10, dell'articolo 57, in modo da renderlo conforme alle modifiche in precedenza indicate e sostituire le parole "le attività di gestione" con le parole "le attività di recupero";
- p) si chiede di riformulare il comma 11, dell'articolo 57, specificando che i criteri ivi indicati sono posti "nel rispetto dei vincoli posti dalla pianificazione generale e di settore alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti" e costituiscono condizioni ulteriori di tutela posti per l'ammissibilità delle attività di recupero dei rifiuti da C&D e delle TRS negli impianti temporanei; specificare, alla lettera d), il raccordo con il termine di scadenza dell'autorizzazione alle attività estrattive; eliminare la lett. E";
- q) l'utilizzo dei termini residui estrattivi e materiali alternativi è molto ambiguo e fuorviante, anche alla

luce delle specificazioni riportate nelle note in calce a tali locuzioni; è pertanto fortemente consigliato di sostituire tali termini, in tutti gli articoli di riferimento, con i termini "rifiuti estrattivi e "rifiuti da demolizione e costruzione e rifiuti da scavo";

- di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006, il parere motivato in merito alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante in argomento, per le motivazioni espresse nell'allegato 1) alla delibera e avendo condiviso quanto trattato e presentato nel documento di Val.S.A.T., con le raccomandazioni di seguito testualmente esposte:
 1. valutazione puntuale delle attività derivanti dalle previsioni della Variante in fase di attuazione, ovvero in fase di autorizzazione delle singole previsioni estrattive e degli impianti di lavorazione degli inerti;
 2. si ritiene opportuno verificare tramite il monitoraggio l'effettiva attivazione dei meccanismi di dimezzamento e decadenza previsti dalla Variante, è quindi necessario effettuare uno step di monitoraggio alla scadenza della prima decade di attuazione del PIAE2011, prevista per dicembre 2022, al fine di adottare eventuali azioni correttive anche in relazione all'andamento dei fabbisogni;
 3. si prende atto della scelta di considerare come termine di decadenza l'avvio della procedura di valutazione ambientale anziché la conclusione positiva della stessa; si ritiene che tale scelta, seppure meno cautelativa rispetto a quella presente nel PIAE vigente possa essere condivisibile per le previsioni nelle quali viene attivata un procedimento autorizzatorio unico di VIA; invece in caso di verifica di assoggettabilità a VIA l'attivazione della relativa istanza non fornisce certezze circa l'attivazione della previsione estrattiva, risulta pertanto opportuno prevedere meccanismi di decadimento dei volumi residui (PIAE2011 e dei volumi previsti (PIAE2017) correlati alla data di rilascio della autorizzazione estrattiva o all'avvio dell'istanza autorizzatoria;
 4. rispetto alla attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi presso gli impianti di lavorazione inerti non è condivisibile la proposta introdotta con le controdeduzioni di aumentare le percentuali dei materiali estranei alla cava ammissibili negli impianti temporanei che invece dovrebbero essere prioritariamente utilizzati per trattare i materiali estratti dalla cava (art. 57, comma 11). E' necessario pertanto circoscrivere tali possibilità alle condizioni previste nella versione adottata del Piano, indicando inoltre che nel caso di cave dove non venga svolta attività estrattiva non sarà possibile l'utilizzo dell'impianto temporaneo presente per trattare materiali estranei, in coerenza con le disposizioni indicate dal PRGR in termini di ammissibilità di tali attività;
 5. relativamente alle emissioni in atmosfera risulta necessario verificare tramite il monitoraggio periodico di attuazione del PIAE l'effettiva realizzazione delle opere di sistemazione naturalistica di carattere vegetazionale che dovrà essere realizzata preferibilmente per stralci funzionali al termine della coltivazione di singoli settori di cava;
 6. relativamente alle sistemazioni finali delle cave ultimate risulta necessario:
 - prevedere interventi di sistemazione delle aree estratte per lotti funzionali con meccanismi di verifica e controllo più stringenti;
 - prevedere almeno 5 anni di manutenzione delle opere di sistemazione naturalistica di carattere vegetazionale e un piano di conservazione delle opere che dovrà prevedere irrigazione di soccorso, mappatura agro-vegetazionale periodica, eventuale sostituzione delle fallanze;
 - utilizzare specie arboree ed arbustive autoctone preferibilmente provenienti dai vivai forestali regionali;
 7. in merito al monitoraggio degli effetti della Variante al PIAE:
 - è opportuno garantire la massima continuità con il primo ciclo di monitoraggio già effettuato (2013-2015) per consentire l'elaborazione di serie storiche e la valutazione degli andamenti tendenziali delle grandezze e dei fenomeni di interesse, con particolare riferimento allo scostamento dai target di riferimento che devono essere individuati per ogni indicatore;
 - appare opportuno verificare l'efficacia dell'indicatore n.21 – "ossigenazione della colonna d'acqua" anche per valutare gli effetti sulle falde dell'approfondimento di escavazione al di sotto del thalweg e nel caso adottarne di ulteriori per la fase attuativa;
 - l'indicatore n.38 – "attività di trattamento rifiuti svolte presso gli impianti di lavorazione degli inerti" appare esclusivamente un indicatore di contesto che descrive lo stato di fatto; si ritiene necessario declinare tale indicatore in funzione di elementi quali: lo stato di attività della cava e dell'impianto e la presenza di ambiti tutelati dalla pianificazione generale e di settore;
 8. in relazione all'approccio utilizzato di prevedere uno stringente ed efficace sistema di controllo dell'attuazione delle opere di sistemazione finale, si ritiene necessario che tali prescrizioni e indicazioni trovino una esplicitazione all'interno del monitoraggio del Piano al fine di valutare con opportuni indicatori l'efficace attuazione e valutare eventuali scostamenti rispetto alle stime effettuate in termini emissivi e di superfici funzionali all'assorbimento decennale della CO2 e prevedere eventuali interventi correttivi;
 9. si ritiene particolarmente importante prevedere indicatori che valutino i possibili impatti ambientali sugli acquiferi presenti rispetto alla scelta di Piano di potenziare alcuni poli esistenti consentendo una maggiore profondità di escavazione al di sotto del thalweg, prevedendo nel caso di effetti negativi anche opportune misure di compensazione;

10. si ritiene necessario che gli esiti dei report periodici di monitoraggio e le eventuali azioni correttive proposte siano esplicitate come disposizioni all'interno delle NTA del PIAE e dei singoli PAE;
 11. i progetti degli interventi previsti conseguentemente alla Variante al PIAE, qualora inseriti negli Allegati II, III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica di assoggettabilità (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;
- di dare atto della Valutazione di incidenza della Variante di cui trattasi, approvata dalla Provincia di Piacenza con atto dirigenziale n. 1118 del 17.9.2020 ai sensi del DPR 357/1997 e della L.R. n. 7/2004, che ha determinato come la Variante abbia incidenze negative non significative sui siti della Rete Natura 2000 della Provincia di Piacenza per quanto concerne la fase di coltivazione e che queste siano ampiamente compensate dalle incidenze positive significative della fase successiva alla riqualificazione naturalistica delle aree oggetto di coltivazione. Tale determinazione contiene gli elementi tecnici di valutazione di incidenza sui siti Rete Natura 2000 e le relative prescrizioni, valutate come condivisibili dalla Regione, di seguito riportate integralmente:
 - dovranno essere rispettate, quando pertinenti con le attività oggetto di valutazione, le disposizioni e prescrizioni delle Misure generali e Specifiche di Conservazione vigenti;
 - le aree interessate dalle attività estrattive e dalla viabilità di cantiere non dovranno interessare habitat di importanza comunitaria;
 - il cantiere dovrà essere approntato al di fuori del periodo di nidificazione delle specie di interesse comunitario presenti nei Siti;
 - dovranno essere applicate le misure di mitigazione individuate nello Studio di incidenza;

Considerato che ai sensi dell'art. 27, c. 10, della L.R. n. 20/2000 l'Intesa regionale ha carattere vincolante quando è espressa subordinatamente all'inserimento nel Piano di modifiche ritenute dalla Regione indispensabili a soddisfare le riserve, ove le stesse non risultino superate, ovvero all'inserimento di modifiche ritenute indispensabili a rendere il Piano controdedotto conforme agli strumenti di pianificazione sovraprovinciale;

Ritenuto quindi:

- di prendere atto dell'Intesa e del parere motivato VAS espressi dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1404/2020, in parte rettificata con deliberazione n. 1631/2020, nonché della Valutazione di incidenza approvata con determinazione dirigenziale di questo Ente n. 1118/2020, recependo le prescrizioni e indicazioni contenute nei suddetti atti in variazione degli elaborati di Piano indicati nella tabella dell'Allegato 2 (denominato "Allegato 2 - Variazioni elaborati di Piano), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che qui specificamente si approva, la quale evidenzia altresì le modalità di recepimento adottate;
- di approvare conseguentemente, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000, la Variante al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive denominata "PIAE 2017", adottata con atto di Consiglio provinciale n. 21 del 17.7.2019 e controdedotta con atto del medesimo Consiglio n. 17 del 2.7.2020, dando atto che la medesima è costituita dagli elaborati adottati elencati in premessa, in parte modificati a seguito delle controdeduzioni e, ulteriormente, da modificarsi in coerenza con la decisione di cui al precedente punto;
- di dare atto che, a seguito dell'approvazione della Variante in argomento, cessano di trovare applicazione l'Allegato 9 del vigente PIAE 2011 (modificato e convertito in elaborato di VALSAT) e l'Allegato 16 (trasferito nel corpo normativo, art. 36);
- di approvare, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006, la Dichiarazione di sintesi di cui all'Allegato 1 (denominato "Allegato 1 - Dichiarazione di sintesi"), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di disporre l'aggiornamento degli elaborati di Variante con le modifiche e integrazioni approvate in questa sede, ricostruendo il quadro unitario del Piano anche perfezionando gli aspetti formali e compositivi, avendo cura di verificare e correggere, ove occorra, i meri errori materiali ed eventuali refusi, provvedendo quindi alla sostituzione dei corrispondenti elaborati previgenti;
- di dare atto che gli elaborati complessivamente costituenti il PIAE della Provincia di Piacenza, pertanto compresi quelli oggetto della Variante in argomento, sono elencati all'art. 4 delle Norme di Piano e di seguito riportati:
 - Relazione tecnica
 - *Relazione tecnica - Integrazione n. 1*
 - Studio di compatibilità idraulica
 - *Studio di compatibilità idraulica e geologico-sismica - Integrazione n. 1*
 - VALSAT – Rapporto ambientale con allegato Studio di incidenza e Tavole
 - *VALSAT - Rapporto ambientale con Studio di incidenza - Integrazione n. 1*
 - VALSAT – Sintesi non tecnica
 - *VALSAT - Sintesi non tecnica - Integrazione n. 1*

- VALSAT - Piano di monitoraggio del PIAE
- Norme, con:
 - Appendice 1 - Previsioni estrattive - Quantificazione
 - Appendice 2 - Previsioni estrattive - Decadenza
- Tavole di Progetto:
 - P1 - Sintesi
 - P2 - Poli estrattivi di ghiaia nel bacino del f. Trebbia
 - P3 - Poli estrattivi di ghiaia nel bacino del t. Nure
 - P4 - Poli estrattivi di detriti ofiolitici, pietrischi e pietre da taglio
 - P5 - Poli estrattivi di argilla da laterizi e terre da riempimento
 - P6 - Poli estrattivi di sabbia
 - P7 - Miniere e Poli estrattivi di calcari e marne da cemento
 - P8 - Ambiti estrattivi finalizzati ad interventi di rinaturazione
 - P9 - Ambiti estrattivi in zone tutelate
 - P10 - Zone per impianti fissi di lavorazione degli inerti compatibili con le fasce di tutela fluviale
 - P11 - Ambiti estrattivi finalizzati alla realizzazione di bacini idrici irrigui aziendali o interaziendali
 - P12 - Viabilità di servizio dei Poli estrattivi
- Quadro conoscitivo:
 - QC1 - Carta delle risorse
 - QC2 - Carta dei vincoli
 - QC3 - Carta degli scarti
 - QC4 - Censimento delle aree per impianti fissi di lavorazione inerti
 - QC5 - Censimento delle sistemazioni finali delle aree di cava

QC5 - Censimento delle sistemazioni finali delle aree di cava - Integrazione n. 1

evidenziando che gli elaborati oggetto della Variante approvata con il presente atto sono quelli indicati *in corsivo*, e che la dicitura "Integrazione n. 1", laddove presente, indica gli elaborati di nuova introduzione rispetto al vigente "PIAE 2011";

- di disporre, ai sensi dell'art. 27, c. 12 della L.R. 20/2000, il deposito degli elaborati di Variante aggiornati presso questa Amministrazione, per la libera consultazione, nonché la loro trasmissione alle Amministrazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- di ottemperare all'obbligo di informazione previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 rendendo pubblica la decisione finale assunta relativamente all'approvazione della Variante, nonché il parere motivato, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio, e, altresì, di rendere accessibile la Variante attraverso il proprio sito web a norma dell'art. 39, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18Bis, c. 3 della L.R. n. 20/2000;
- di richiedere alla Regione Emilia-Romagna, a norma dell'art. 27, c. 12 della L.R. n. 20/2000, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico (BURERT) dell'avviso di approvazione della Variante, dando atto che, in forza delle disposizioni di cui al c. 13 del citato articolo, la Variante "PIAE 2017" entrerà in vigore dalla data di pubblicazione di tale avviso;
- di demandare al Responsabile del procedimento di Piano gli adempimenti sopra descritti relativi all'aggiornamento degli elaborati, al deposito e agli obblighi di informazione;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 18 luglio 1991, n. 17 "Disciplina delle attività estrattive";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;

- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste:

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 630 del 29 aprile 2019 (pubblicata sul BURERT n. 143 del 6 maggio 2019, Parte seconda) recante "Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)", in sostituzione della direttiva DAL n. 112/2007 e del relativo aggiornamento introdotto con DGR n. 2193/2015;
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 e successive Varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGR), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Nell'avviso di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, allo scopo di procedere in tempi brevi agli adempimenti conseguenti;

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa

1. di prendere atto dell'Intesa e del parere motivato VAS espressi dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1404/2020, in parte rettificata con deliberazione n. 1631/2020, nonché della Valutazione di incidenza approvata con determinazione dirigenziale di questo Ente n. 1118/2020, recependo le

prescrizioni e indicazioni contenute nei suddetti atti in variazione degli elaborati di Piano indicati nella tabella dell'Allegato 2 (denominato "Allegato 2 - Variazioni elaborati di Piano), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che qui specificamente si approva, la quale evidenzia altresì le modalità di recepimento adottate;

2. di approvare conseguentemente, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000, la Variante al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive denominata "PIAE 2017", adottata con atto di Consiglio provinciale n. 21 del 17.7.2019 e controdedotta con atto del medesimo Consiglio n. 17 del 2.7.2020, dando atto che la medesima è costituita dagli elaborati adottati elencati in premessa, in parte modificati a seguito delle controdeduzioni e, ulteriormente, da modificarsi in coerenza con la decisione di cui al precedente punto 1.;
3. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della Variante in argomento, cessano di trovare applicazione l'Allegato 9 del vigente PIAE 2011 (modificato e convertito in elaborato di VALSAT) e l'Allegato 16 (trasferito nel corpo normativo, art. 36);
4. di approvare, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006, la Dichiarazione di sintesi di cui all'Allegato 1 (denominato "Allegato 1 - Dichiarazione di sintesi"), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di disporre l'aggiornamento degli elaborati di Variante con le modifiche e integrazioni approvate in questa sede, ricostruendo il quadro unitario del Piano anche perfezionando gli aspetti formali e compositivi, avendo cura di verificare e correggere, ove occorra, i meri errori materiali ed eventuali refusi, provvedendo quindi alla sostituzione dei corrispondenti elaborati previgenti;
6. di dare atto che gli elaborati complessivamente costituenti il PIAE della Provincia di Piacenza, pertanto compresi quelli oggetto della Variante in argomento, sono elencati all'art. 4 delle Norme di Piano e di seguito riportati:
 - Relazione tecnica
 - *Relazione tecnica - Integrazione n. 1*
 - Studio di compatibilità idraulica
 - *Studio di compatibilità idraulica e geologico-sismica - Integrazione n. 1*
 - VALSAT – Rapporto ambientale con allegato Studio di incidenza e Tavole
 - *VALSAT - Rapporto ambientale con Studio di incidenza - Integrazione n. 1*
 - VALSAT – Sintesi non tecnica
 - *VALSAT - Sintesi non tecnica - Integrazione n. 1*
 - *VALSAT - Piano di monitoraggio del PIAE*
 - *Norme, con:*
 - Appendice 1 - Previsioni estrattive - Quantificazione*
 - Appendice 2 - Previsioni estrattive - Decadenza*
 - *Tavole di Progetto:*
 - P1 - Sintesi*
 - P2 - Poli estrattivi di ghiaia nel bacino del f. Trebbia*
 - P3 - Poli estrattivi di ghiaia nel bacino del t. Nure*
 - P4 - Poli estrattivi di detriti ofiolitici, pietrischi e pietre da taglio*
 - P5 - Poli estrattivi di argilla da laterizi e terre da riempimento*
 - P6 - Poli estrattivi di sabbia*
 - P7 - Miniere e Poli estrattivi di calcari e marne da cemento*
 - P8 - Ambiti estrattivi finalizzati ad interventi di rinaturazione*
 - P9 - Ambiti estrattivi in zone tutelate*
 - P10 - Zone per impianti fissi di lavorazione degli inerti compatibili con le fasce di tutela fluviale*
 - P11 - Ambiti estrattivi finalizzati alla realizzazione di bacini idrici irrigui aziendali o interaziendali*
 - P12 - Viabilità di servizio dei Poli estrattivi*
 - *Quadro conoscitivo:*
 - QC1 - Carta delle risorse*
 - QC2 - Carta dei vincoli*
 - QC3 - Carta degli scarti*
 - QC4 - Censimento delle aree per impianti fissi di lavorazione inerti*
 - QC5 - Censimento delle sistemazioni finali delle aree di cava*
 - QC5 - Censimento delle sistemazioni finali delle aree di cava - Integrazione n. 1*

evidenziando che gli elaborati oggetto della Variante approvata con il presente atto sono quelli indicati *in corsivo*, e che la dicitura "Integrazione n. 1", laddove presente, indica gli elaborati di nuova introduzione rispetto al vigente "PIAE 2011";

7. di disporre, ai sensi dell'art. 27, c. 12 della L.R. 20/2000, il deposito degli elaborati di Variante aggiornati presso questa Amministrazione, per la libera consultazione, nonché la loro trasmissione alle Amministrazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo;
8. di ottemperare all'obbligo di informazione previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 rendendo pubblica la decisione finale assunta relativamente all'approvazione della Variante, nonché il parere motivato, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio, e, altresì, di rendere accessibile la Variante attraverso il proprio sito web a norma dell'art. 39, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18Bis, c. 3 della L.R. n. 20/2000;
9. di richiedere alla Regione Emilia-Romagna, a norma dell'art. 27, c. 12 della L.R. n. 20/2000, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico (BURERT) dell'avviso di approvazione della Variante, dando atto che, in forza delle disposizioni di cui al c. 13 del citato articolo, la Variante "PIAE 2017" entrerà in vigore dalla data di pubblicazione di tale avviso;
10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 del D.lgs. n. 267/2000."

I presenti risultano n. 10

La votazione, palese per dichiarazione nominale, dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 10 (unanimità)
Voti contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

Il Presidente, fattane corrispondente proclamazione, avanza richiesta dell'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, ricorrendo le condizioni d'urgenza.

Proposta che pone subito in votazione palese per dichiarazione nominale.

La votazione dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 10 (unanimità)
Voti contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara pertanto l'atto immediatamente eseguibile

(per i testi integrali, si rimanda alla registrazione
magnetofonica che viene acquisita agli atti)

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
BARBIERI PATRIZIA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
TERRIZZI LUIGI**

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DI SINTESI

ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b del D.Lgs. n. 152/2006
in materia di Valutazione Ambientale Strategica

INDICE

1	Premessa	3
2	Modalità di integrazione delle considerazioni ambientali all'interno del Piano	4
3	Ruolo svolto dal Rapporto ambientale e dagli esiti delle consultazioni nella formazione del Piano	9
3.1	Articolazione del percorso di partecipazione e consultazione	10
4	Motivazioni delle scelte di Piano, alla luce delle alternative individuate	15
4.1	Alternativa zero	15
4.2	Alternative di piano	16
5	Misure adottate in merito al monitoraggio	18

1 Premessa

Il presente documento costituisce la **Dichiarazione di sintesi** del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del **Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) – Variante 2017 della Provincia di Piacenza**.

Il PIAE è lo strumento attraverso il quale la Provincia di Piacenza disciplina le attività estrattive nel territorio di propria competenza, ai fini dell'utilizzazione e commercializzazione dei materiali naturali appartenenti alla 2ª categoria di cui all'art. 2, comma 3, del R.D. 1443/1927, assicurando che i processi di trasformazione territoriale che ne derivano siano compatibili con le esigenze di salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e paesistico e con l'identità culturale del territorio.

Con la Variante, l'Amministrazione provinciale intende far fronte a specifiche esigenze di aggiornamento emerse nel primo periodo di applicazione della Variante generale, "PIAE 2011", approvata il 21/12/2012, che hanno comportato una complessiva riedizione del Piano.

La Variante 2017 è soggetta alla procedura di VAS in quanto rientra tra i piani e programmi previsti dal D.lgs. 152/2006, art. 6, comma 2, lettera a). Secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/2006, la VAS comprende la procedura di **Valutazione d'incidenza** di cui all'art. 5 del DPR n. 357/1997, in quanto i territori interessati dalla Variante ospitano Zone Speciali di Conservazione (ex-Siti di Importanza Comunitaria) e Zone di Protezione Speciale tutelati dalle Direttive Comunitarie 92/43CEE "Habitat" e 79/104CEE "Uccelli".

Nell'ambito del percorso di VAS, la **Dichiarazione di sintesi** è il documento conclusivo del procedimento, attraverso il quale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) del D.lgs. 152/2006, si illustrano:

- le modalità di integrazione delle considerazioni ambientali all'interno del Piano;
- il ruolo svolto dal Rapporto ambientale e dagli esiti delle consultazioni nella formazione del Piano;
- le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative individuate;
- le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'art. 18 del Decreto.

2 Modalità di integrazione delle considerazioni ambientali all'interno del Piano

La Val.S.A.T., espressione regionale della VAS, ha accompagnato l'intero processo di formazione della Variante 2017 al PIAE, fin dalla fase preliminare, svolgendo una funzione propositiva per perseguire in maniera coordinata e trasversale gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale.

La Variante 2017 è stata avviata per far fronte a specifiche esigenze di aggiornamento emerse nel primo periodo di applicazione del PIAE 2011.

Tali esigenze emergono, in primo luogo, dai risultati delle attività di monitoraggio del Piano vigente che hanno evidenziato una situazione di **sostanziale immaturità dello stato di attuazione** dello stesso, imputabile sia alla crisi economica che ha determinato una contrazione della domanda di materiali da costruzione, sia alla durata delle procedure abilitative alle quali è soggetta l'attuazione delle previsioni estrattive.

A tali evidenze si aggiungono le **novità intervenute nella legislazione**, quali le modifiche degli assetti istituzionali, l'incentivazione del recupero dei rifiuti, alcune criticità riscontrate in sede di prima applicazione del PIAE 2011 ed esigenze manifestate dai diversi portatori di interesse.

Infine, si è registrato un **andamento in controtendenza per le sabbie**, in particolare per il comparto industriale, in forte sviluppo nel territorio provinciale.

Alla luce del nuovo quadro di riferimento è emersa la necessità di aggiornare le previsioni quantitative del PIAE, pur **operando entro le potenzialità estrattive e i perimetri degli ambiti già definiti nelle pianificazioni precedenti**.

Per quanto concerne i materiali diversi dalle sabbie, la Variante pianifica o ripristina limitate disponibilità aggiuntive per situazioni di cui è riconosciuto il soddisfacimento di uno specifico fabbisogno.

Le nuove pianificazioni volumetriche riguardano un nuovo orizzonte decennale, sulla cui proiezione continuerà comunque ad operare un meccanismo "autocorrettivo" (semplificato e ribilanciato rispetto a quello introdotto dal PIAE 2011) di progressiva **decadenza delle previsioni inattuate**, per allineare il dimensionamento del piano al reale fabbisogno.

2.1 Obiettivi della Variante PIAE 2017

A partire dalle esigenze e dagli indirizzi strategici indicati, sono stati definiti i seguenti **obiettivi** della Variante.

- | |
|---|
| 1. Aggiornare le norme considerando le novità legislative di recente introduzione e lo stato di attuazione delle previsioni di Piano, oltre alle esigenze di razionalizzazione del testo |
| 2. Rispondere alle richieste di nuovi fabbisogni di sabbie industriali intervenendo sui Poli già in fase di attuazione, senza modificare la potenzialità estrattiva definita dal PIAE 2001 e ottimizzando lo sfruttamento dei giacimenti in aree golenali attraverso una maggiore profondità di escavazione ammissibile |
| 3. Ridimensionare il Piano relativamente agli altri settori merceologici, per adeguarlo ai fabbisogni effettivi |

4. Favorire l'attuazione delle previsioni estrattive finalizzate alla realizzazione dei bacini idrici ad uso irriguo per rispondere alle criticità del territorio
5. Rafforzare ulteriormente le norme in merito all'attuazione delle opere di sistemazione finale a verde delle aree di cava
6. Migliorare la compatibilità degli impianti di lavorazione degli inerti
7. Agevolare il recupero dei rifiuti inerti nelle aree attrezzate per le attività di cava
8. Perfezionare il Piano di monitoraggio specificando o modificando alcuni indicatori dimostratisi non univocamente interpretabili o non rappresentativi

Gli obiettivi, così definiti, sono stati successivamente verificati rispetto alle politiche ambientali delineate dai vari livelli istituzionali dall'insieme dei piani e programmi pertinenti con le tematiche da trattare.

Il sistema di obiettivi generali e specifici da porre in relazione con gli obiettivi della Variante 2017 è stato definito a partire dalla ricostruzione del quadro pianificatorio di riferimento, rappresentato dai seguenti piani:

- Piano di Azione Ambientale;
- Piano Territoriale Regionale;
- Piano di Tutela delle Acque;
- Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po;
- Piano Regionale Gestione Rifiuti;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti;
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni;
- Piano Aria Integrato Regionale;
- Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna
- Piano di Assetto Idrogeologico e relative direttive:
 - Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione;
 - Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua).

I risultati dell'analisi hanno evidenziato una **generale connotazione positiva** in merito ai contenuti strategici e alla sostenibilità degli obiettivi di Variante, nonostante la mancata correlazione tra alcuni obiettivi posti a confronto.

Tale peculiarità è da attribuire alla specificità del PIAE, un piano di settore finalizzato alla pianificazione di una particolare attività produttiva. La Variante, inoltre, pur recependo i caratteri e i contenuti fondativi del Piano vigente, riguarda un ambito circoscritto, in quanto tratta l'adeguamento e l'aggiornamento di alcuni aspetti previsionali e normativi dello stesso e non il piano nel suo complesso.

Positivo è risultato il confronto della Variante 2017 con gli obiettivi di livello regionale del **PTR**, pur considerando che le tematiche trattate riguardano solo in parte, e spesso indirettamente, l'attività estrattiva.

Gli elementi di coerenza sono perlopiù riferiti a governance, minimizzazione degli impatti dell'urbanizzazione, ottimizzazione delle interazioni complesse fra uomo e natura, processi produttivi basati sull'innovazione e sulla valorizzazione delle competenze nonché cooperazione istituzionale e con il privato per elaborare e gestire processi complessi.

Di maggior interesse per il settore estrattivo è il **PTCP**, il piano provinciale che detta gli indirizzi generali di assetto del territorio e le politiche strategiche di sviluppo, di cui il PIAE costituisce piano di settore.

I risultati della valutazione hanno evidenziato la presenza di numerosi elementi di coerenza, principalmente con riguardo alle norme per l'attuazione delle opere di sistemazione finale delle aree di cava, potenziate nell'ambito della Variante per contrastare le criticità e le inefficienze rilevate nel tempo dalle attività di monitoraggio.

I punti di sinergia tra gli obiettivi e gli indirizzi del PTCP e la Variante riguardano principalmente le tematiche di tutela e valorizzazione dei caratteri ambientali e paesistici delle aree naturali e rurali e di sostegno all'attività produttiva locale, secondo principi di sostenibilità e competitività.

Elementi di incoerenza sono emersi invece dal confronto con l'obiettivo di soddisfacimento dei nuovi fabbisogni di sabbie industriali. A tale riguardo, è opportuno tuttavia evidenziare che, a fronte dell'incremento delle previsioni estrattive, la Variante 2017 prevede di: circoscrivere le nuove previsioni volumetriche ad alcuni dei siti già individuati nell'ambito della pianificazione vigente per questo tipo di materiale; non modificare la potenzialità estrattiva complessiva dei poli già definita dal PIAE 2001; ottimizzare lo sfruttamento dei giacimenti in aree golenali del Po, consentendo escavazioni al di sotto della quota del thalweg non limitatamente alle finalità di sistemazione naturalistica (come previsto dal PIAE 2011), nell'ottica di contenere ampliamenti delle superfici interessate da attività estrattive.

Tali misure nel loro complesso hanno lo scopo di mantenere invariati gli areali di escavazione già approvati nel precedente ciclo di pianificazione, evitando ulteriore consumo di suolo, nel rispetto dei valori paesistico-ambientali del contesto.

A livello più generale, è inoltre opportuno ribadire che il superamento dell'incoerenza è garantito anche dal fatto che la Variante 2017 assume come propri gli obiettivi del PIAE vigente per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente attraverso una gestione sostenibile dell'attività estrattiva.

Tali considerazioni, opportunamente contestualizzate in relazione alle specificità tematiche trattate, sono da ritenersi valide anche per gli altri piani esaminati per i quali sono emersi analoghi elementi di incoerenza (PAI e Direttiva tecnica n. 2, PAIR e PdGPO).

Valutazione a parte meritano la **Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici** e i piani **PTA, PRIT, PRGA**, per i quali la coerenza risulta di difficile percezione, in relazione allo scarso numero di relazioni significative anche se, laddove la correlazione tra gli obiettivi è presente, essa è risultata positiva.

Infine, si evidenzia la coerenza con gli obiettivi del **PRGR** in tema e ottimizzazione della gestione dei rifiuti. La scelta strategica della Variante 2017 di agevolare il recupero dei rifiuti nelle aree di cava, nel rispetto dei vincoli territoriali esistenti (comprese le inidoneità localizzative definite dal PTCP), ben si correla, in particolare, con l'obiettivo della riduzione della produzione e l'aumento del recupero di rifiuti speciali sancito dal PRGR.

2.2 Azioni di Piano e valutazione della sostenibilità ambientale

Sulla base degli obiettivi individuati, la Variante 2017 definisce un insieme di **azioni** volte al soddisfacimento del fabbisogno di materiali, in un'ottica di uso razionale delle risorse coltivabili e, più in generale, all'efficientamento della gestione dell'attività estrattiva, per rispondere alle criticità di varia natura emerse nella fase di attuazione del PIAE 2011.

Gli effetti della Variante sono stati valutati mediante un sistema analitico-valutativo della sostenibilità ambientale già utilizzato nell'ambito della Val.S.A.T. del PIAE vigente che distingue le azioni in "materiali" (nuove previsioni volumetriche e interventi diretti sul territorio) e "immateriali" (principalmente di carattere normativo).

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale assunti coincidono con gli obiettivi individuati nell'ambito della Val.S.A.T. del PTCP vigente, del quale il PIAE è un piano di settore, anche in coerenza con quanto sviluppato nel Rapporto Ambientale della Val.S.A.T. del PIAE 2011

La valutazione di sostenibilità delle **azioni materiali** si è basata su un approccio quali-quantitativo che ha permesso di quantificare la sostenibilità di ciascuna azione rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Nella seconda fase della valutazione sono stati individuati i potenziali impatti delle azioni che sono risultati in contrasto con gli obiettivi di sostenibilità e definite le misure di mitigazione e compensazione da attuare al fine di ridurre gli stessi.

Le **azioni immateriali** sono state valutate invece attraverso un approccio di tipo qualitativo che ha esaminato le correlazioni tra le azioni stesse e gli obiettivi di sostenibilità.

I principali risultati della valutazione sono:

- in assenza di misure di mitigazione degli impatti generati, la Variante 2017 presenta una condizione di non sostenibilità che richiede nella fase attuativa l'adozione di misure di mitigazione degli impatti negativi generati dalle azioni previste;
- le ricadute più significative riguardano le componenti Aria, Mobilità, Suolo e sottosuolo e Biodiversità e paesaggio, interferite direttamente durante la fase di coltivazione;
- risultano più contenuti gli impatti negativi relativi alle componenti Rumore, Agricoltura e Risorse idriche;
- risultano positivi i contributi delle azioni nei confronti delle componenti Industria, in termini di occupazione, e Consumi e rifiuti grazie all'attività di recupero dei materiali alternativi alle risorse naturali;
- risultano positivi gli effetti delle azioni immateriali previste.

Considerando come attuate le misure di mitigazione proposte, l'insieme delle azioni risulta **sostenibile**.

Il miglioramento è apprezzabile per tutte le componenti, anche nei casi in cui permane una condizione di non sostenibilità, seppur di minor entità rispetto allo scenario precedente (*Mobilità, Suolo e sottosuolo e Aria*).

A riguardo, si evidenzia che, oltre alle misure di mitigazione, è stata prevista la compensazione mediante le opere di sistemazione naturalistica di carattere vegetazionale che devono garantire l'abbattimento in 10 anni della CO₂ emessa dai mezzi d'opera e per il trasporto del materiale.

La difficoltà di mitigare gli effetti negativi è risultata più evidente nei confronti della componente *Suolo e sottosuolo* che mostra solo un leggero miglioramento a seguito di mitigazione. Questa condizione, peraltro intrinseca all'attività estrattiva, è dovuta all'impiego di risorse naturali non rinnovabili e al consumo del suolo.

È opportuno tuttavia ribadire che le previsioni estrattive della Variante 2017, peraltro basate su un andamento cautelativo della domanda, riguardano volumetrie del tutto confrontabili con quelle del PIAE 2011, per il quale gli impatti ambientali sono stati valutati nel relativo processo di Val.S.A.T., definendo specifiche misure di mitigazione. Sulle previsioni estrattive opera inoltre la **decadenza**, meccanismo "autocorrettivo" di progressiva riduzione delle previsioni inattuata, introdotto innovativamente dal PIAE 2011 e, nell'ambito della Variante 2017, semplificato e ribilanciato anche sulla base delle sollecitazioni emerse nel corso del procedimento.

La revisione di tale meccanismo rappresenta una delle scelte fondamentali della Variante 2017, allo scopo di allineare il dimensionamento del piano al reale fabbisogno di materiali e alle scelte più strategiche.

Si evidenzia infine il netto miglioramento della componente *Biodiversità e Paesaggio*, grazie alle misure di mitigazione previste, mentre l'impatto relativo alla componente *Rumore* è annullato grazie all'efficace contenimento delle emissioni sonore durante la fase di coltivazione, ad opera delle mitigazioni previste.

È altrettanto importante evidenziare come la Variante contribuisca ad assicurare, da un lato, il corretto svolgimento delle attività di vigilanza e controllo delle opere di sistemazione finale, peraltro oggetto di specifiche varianti normative di maggiore garanzia, e, dall'altro, mantenere efficace e operativo il sistema di monitoraggio.

3 Ruolo svolto dal Rapporto ambientale e dagli esiti delle consultazioni nella formazione del Piano

Il Rapporto ambientale si pone l'obiettivo di descrivere in modo trasparente il processo di costruzione del Piano, dando conto delle valutazioni effettuate e delle risposte individuate dalla Variante 2017 rispetto agli effetti ambientali attesi.

I contenuti del Rapporto ambientale sono definiti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4, e all'Allegato VI alla Parte seconda del D.lgs. 152/2006, tenuto conto delle indicazioni derivanti dalle linee guida elaborate da ISPRA. La portata e il livello di dettaglio delle informazioni riportate nel documento discendono dalle valutazioni effettuate nelle diverse fasi del percorso di VAS.

Fermo restando quanto definito dalla normativa di settore nazionale e regionale, la metodologia di valutazione applicata nel processo di VAS del PIAE - Variante 2017 si è basata su un approccio integrato tra il processo di costruzione del piano e quello di valutazione ambientale dello stesso. Essa inoltre è pienamente coerente con la Val.S.A.T. del PIAE 2011.

Poiché nel territorio direttamente interessato dal Piano sono presenti Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale tutelati dalle Direttive Comunitarie 92/43CEE "Habitat" e 79/104CEE "Uccelli", ai sensi dell'art.10 del D.lgs. 152/2006, il Rapporto ambientale è accompagnato dallo Studio di incidenza.

Da quanto sopra premesso, discendono la struttura e i contenuti del Rapporto ambientale, sintetizzati nel seguito:

- **FASE 1 – Analisi di contesto, obiettivi e contenuti del Piano:** è la fase propedeutica all'intero processo di valutazione, nell'ambito della quale sono definiti l'ambito di influenza, ovvero il contesto territoriale, ambientale, normativo e pianificatorio nell'ambito del quale si colloca il Piano, nonché gli obiettivi e i contenuti della Variante di Piano oggetto di valutazione;
- **FASE 2 - Valutazione di coerenza "esterna" della Variante di Piano:** a partire dal quadro di riferimento pianificatorio definito nella fase precedente, in questa fase sono verificate le previsioni della Variante in esame rispetto alle politiche ambientali definite, ai vari livelli istituzionali, dall'insieme dei piani e programmi pertinenti con la Variante, con l'intento di consolidare gli obiettivi generali della Variante, a seguito della verifica di coerenza degli stessi con gli obiettivi ambientali previsti ai vari livelli istituzionali;
- **FASE 3 - Quantificazione dei fabbisogni e dimensionamento del piano:** descrive e analizza le modalità di quantificazione dei fabbisogni previsti nell'ambito della Variante 2017;
- **FASE 4: Valutazione delle alternative di Variante di Piano:** nell'ambito di tale fase si procede alla definizione e valutazione dell'"Alternativa zero", che nel caso specifico si traduce nel non apportare alcuna modifica a quanto già pianificato dal PIAE vigente e all'analisi e confronto delle "ragionevoli" alternative di Piano; l'attività ha lo scopo di individuare, tra le alternative ipotizzate, l'alternativa di

Piano, ovvero quella che risponde, meglio delle altre, ai principi di sostenibilità economica, ambientale e territoriale;

- **FASE 5 Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale:** la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale degli interventi è finalizzata all'individuazione degli eventuali effetti negativi delle azioni di Variante sulle componenti ambientali ritenute significative ai fini della valutazione; la valutazione è effettuata con il supporto di matrici di controllo finalizzate a individuare ed evidenziare le interazioni critiche tra i contenuti della Variante 2017 e gli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti dalla normativa vigente e definiti nella FASE 1.
- **FASE 6 – Monitoraggio degli effetti di Piano:** sulla base delle indicazioni emerse durante la fase di monitoraggio del vigente Piano e tenuto conto delle osservazioni emerse in fase di Conferenza di Pianificazione e nelle successive fasi del procedimento, si procede ad aggiornare il set di indicatori previsti dall'attuale Piano di monitoraggio.

3.1 Articolazione del percorso di partecipazione e consultazione

La concertazione costituisce elemento cardine del processo di valutazione ambientale nelle diverse fasi di sviluppo della Variante 2017, assicurando il coinvolgimento di istituzioni, di soggetti con competenze e/o conoscenze specifiche, nonché del cittadino e delle sue organizzazioni.

L'Amministrazione Provinciale ha ritenuto di proseguire con l'iter procedurale delineato dalla previgente L.R. 20/2000 (nel frattempo sostituita dalla L.R. 24/2017), rispondendo dunque a quanto stabilito in riferimento alla partecipazione e consultazione dagli artt. 14 e 27 della citata legge.

L'iter si è sviluppato in fasi successive, a partire dalla formulazione delle proposte iniziali di Variante raccolte nel **Documento Preliminare**, approvato con Provvedimento Presidenziale n. 119 del 03/11/2017 e composto da una relazione illustrativa, ValSAT preliminare e due elaborati di Quadro Conoscitivo.

La **Conferenza di Pianificazione** si è svolta in tre sedute, nei giorni 24/01/2018, 07/03/2018 e 28/03/2018 (seduta conclusiva), nell'ambito delle quali sono pervenuti contributi da parte di Enti e Associazioni di categoria di cui si è tenuto conto nella Variante adottata.

La Conferenza di Pianificazione ha visto la partecipazione dei soggetti indicati nel seguito.

Enti:

- Regione Emilia-Romagna;
- Comuni di Piacenza, Agazzano, Coli, Gossolengo, Gagnano, Lugagnano, Monticelli, Pontenure, Rottofreno, Villanova;
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po;
- AIPo - Agenzia Interregionale per il fiume Po - Direzione territoriale idrografica Emilia occidentale;

- ARPAE - Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia;
- AUSL - Azienda unità sanitaria locale;
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;
- Consorzio di Bonifica di Piacenza
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza.

Organizzazioni/associazioni:

- Legambiente;
- Confagricoltura;
- Confindustria;
- Confapi - Confederazione italiana della piccola e media industria;
- Confapindustria Piacenza;
- Legacoop Emilia Ovest.

Ordini professionali:

- Ordine regionale geologi;
- Ordine provinciale dei dottori agronomi e dottori forestali e Collegio provinciale dei periti agrari e dei periti agrari laureati;

Operatori del settore.

Nella fase di consultazione è stata trattata una pluralità di temi, tra cui:

- meccanismo di decadenza;
- nuove pianificazioni di sabbie;
- approfondimento degli scavi oltre la quota thalweg per finalità anche non naturalistiche;
- revisione indicatori di monitoraggio.

Successivamente alla chiusura della Conferenza, si è resa necessaria una verifica di adeguatezza dei contenuti di Variante, considerando:

- le sollecitazioni espresse nell'ambito della Conferenza di Pianificazione;
- l'emanazione della nuova legge urbanistica regionale, L.R. n. 24/2017, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, dunque successivamente all'approvazione del DP;

- l'arretratezza di parte delle analisi sviluppate sino a quel momento, in quanto risalenti di fatto al 2016, peraltro nello stesso periodo in cui la Provincia ha dovuto affrontare le incombenze del riordino istituzionale avviato dalla L.R. n. 13/2015, attuativa della L. 56/2014 (cd "Legge Delrio").

Ne è scaturita la scelta di provvedere agli aggiornamenti valutativi e normativi indispensabili per migliorare l'efficacia della Variante nella nuova prospettiva decennale.

La Variante è stata **adottata** con Delibera del Consiglio Provinciale n. 21 del 17/7/2019 e trasmessa il 29/07/2019 alla Regione e agli organi competenti per il deposito e i pareri VAS, con avviso di adozione pubblicato sul BUR n. 279 del 21/8/2019 (periodo di deposito dal 21/8/2019 al 20/10/2019).

Le **riserve regionali** sono state formulate con DGR n. 2433 del 19/12/2019. Sono state altresì trasmesse numerose **osservazioni**, ciascuna contenente diverse richieste.

Con Delibera n. 17 del 2 luglio 2020, il Consiglio Provinciale ha **controdedotto** alle riserve regionali e alle osservazioni sulla Variante PIAE 2017.

Si è confermato l'orientamento iniziale di non introdurre nuove previsioni localizzative, ma incrementare le quantità estraibili dai Poli già attivi, in particolare nel comparto sabbie per uso industriale, e assegnare ai Comuni volumi minori di altri materiali, in un quadro di contenimento/controbilanciamento degli impatti e di incremento delle misure volte ad assicurare il miglioramento dei controlli e delle opere di sistemazione finale.

A seguito della controdeduzione, sono pervenuti i **pareri VAS** della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, dell'ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti, dell'AIPo - Agenzia Interregionale per il Fiume Po, dell'ARPAE – Agenzia Regionale per la Protezione, l'Ambiente e l'Energia, del Consorzio di Bonifica e dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale. Quest'ultimo, con Determinazione n. 520 del 14/09/2020, ha rilasciato **parere di conformità** ai sensi dell'art. 39 della L.R. 6/2005 agli elaborati di piano controdedotti, nonché parere favorevole finalizzato alla valutazione d'incidenza.

La **Valutazione d'Incidenza** è stata approvata dalla Provincia con Det. Dir. n. 1118 del 17/09/2020.

Le riserve, le osservazioni e i pareri VAS hanno suggerito numerose modifiche accolte nella quasi totalità.

La maggior parte di esse hanno riguardato perfezionamenti del testo normativo o di altri elaborati anche cartografici. Altre sono consistite in richieste di integrazioni o precisazioni valutative e motivazionali delle scelte adottate, sia rispetto alle previsioni volumetriche e ai relativi meccanismi di decadenza, sia in merito a talune modifiche normative più significative in termini di ricadute territoriali.

Tutte le sollecitazioni che comportavano miglioramenti verso la corretta interpretazione e attuazione del Piano sono state recepite. Per altre, l'interlocuzione si è basata su chiarimenti e proposte di modifica da sottoporre al vaglio dell'intesa e dei pareri VAS definitivi.

L'accoglimento di volumetrie aggiuntive richieste e motivate da osservazioni non ha inciso sul dimensionamento generale del Piano. Le richieste sono infatti di lieve entità e per lo più attenuate dalla mancata attuazione di volumi già pianificati, resi definitivamente inattuabili tramite opportune decurtazioni.

L'**intesa** in merito alla conformità della Variante 2017 agli strumenti della pianificazione regionale e il **parere motivato VAS** sono stati formulati con DGR n. 1404 del 19/10/2020, rettificata con DGR n. 1631 del 16/11/2020 per correggere un errore materiale del dispositivo.

Le prescrizioni e le indicazioni formulate nell'**intesa**, il cui recepimento comporta alcune circoscritte modifiche agli elaborati di Piano, hanno riguardato i seguenti aspetti:

- **Aree protette:** richieste di inibizione dell'Ambito di rinaturazione n. 3 "Ponte Trebbia", modifica terminologica per esigenze di omogeneità terminologica e chiarezza interpretativa delle norme e correzione di errori materiali;
- **Idrogeologia:** indicazioni per l'integrazione della scheda Polo 42 – Podere Stanga dello Studio di compatibilità idraulica e geologico sismica;
- **Rifiuti:** richiesta di adeguamento normativo alla legislazione di settore, con attenzione alle attribuzioni di competenza;
- **Impianti di lavorazione:** richiesta di precisazione in merito alla transitorietà degli impianti di lavorazione riferita alla durata dell'attività estrattiva;
- **Vigilanza dell'attività estrattiva:** richiesta di integrazione delle norme con idonei riferimenti alla D.G.R. 2029/2019 "Revisione delle direttive operative per l'attuazione degli articoli 41 e 47 della L.R. 18/2016, concernenti adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive".

Le raccomandazioni contenute nel **parere motivato VAS** riguardano le tematiche sintetizzate nel seguito.

Meccanismo di decadenza volumi

Prevedere meccanismi di decadenza dei volumi residui associati all'autorizzazione estrattiva, anziché alle procedure di VIA dei progetti.

Impianti di lavorazione

Confermare la versione adottata delle Norme, nel passaggio in cui sono definite le quote massime dei materiali estranei alla cava ammissibili negli impianti temporanei, limitando inoltre tale facoltà alle cave dove sia effettivamente in corso l'attività estrattiva.

Fasi attuative o di monitoraggio del Piano

Valutare puntualmente le attività derivanti dalle previsioni della Variante in fase di attuazione, ovvero in fase di autorizzazione delle singole previsioni estrattive e degli impianti di lavorazione degli inerti.

Assicurare, tramite il monitoraggio, la verifica dell'effettiva attivazione dei **meccanismi di decadenza** previsti dalla Variante, inserendo uno step di monitoraggio alla scadenza della prima decade di attuazione del PIAE2011 (dicembre 2022), al fine di adottare eventuali azioni correttive anche in relazione all'andamento dei fabbisogni.

Garantire un efficace sistema di controllo dell'attuazione delle **opere di sistemazione finale** attraverso la verifica, tramite il monitoraggio periodico di attuazione del PIAE, dell'effettiva realizzazione delle opere di sistemazione naturalistica di carattere vegetazionale.

Prevedere indicatori che valutino i **possibili impatti ambientali sugli acquiferi** presenti rispetto alla scelta di Piano di potenziare alcuni poli esistenti consentendo una maggiore profondità di escavazione al di sotto del thalweg anche non limitatamente a finalità di sistemazione naturalistica, come previsto dal PIAE2011), prevedendo nel caso di effetti negativi opportune misure di compensazione.

Esplicitare gli esiti dei report periodici di monitoraggio e delle eventuali azioni correttive proposte in disposizioni all'interno delle Norme del PIAE e dei singoli PAE.

Tutte le raccomandazioni sono recepite nell'ambito della Variante 2017 e ad esse verrà dato seguito nella fase di attuazione del Piano.

In particolare, sono recepite a livello normativo (Art. 61), attraverso opportuni rinvii, le seguenti indicazioni mirate a perfezionare le attività di monitoraggio degli effetti della Variante al PIAE:

- garantire continuità con il primo ciclo di monitoraggio già effettuato (2013-2015) e anticipare l'avvio del prossimo ciclo di monitoraggio del Piano a conclusione del termine degli effetti di decadenza decennale previsti dal PIAE2011 (2022), compatibilmente con la disponibilità dei dati relativi alle autorizzazioni rilasciate fino a detto termine;
- verificare l'efficacia dell'indicatore n. 21 "ossigenazione della colonna d'acqua" per valutare gli effetti sulle falde dell'approfondimento di escavazione al di sotto del thalweg e se del caso adottarne di ulteriori per la fase attuativa;
- declinare l'indicatore n. 38 "attività di trattamento rifiuti svolte presso gli impianti di lavorazione degli inerti" in funzione di elementi quali: lo stato di attività della cava e dell'impianto e la presenza di ambiti tutelati dalla pianificazione generale e di settore.

4 Motivazioni delle scelte di Piano, alla luce delle alternative individuate

Nell'elaborazione della Variante 2017, la VAS ha contribuito in itinere alla valutazione dell'insieme delle politiche e delle azioni di piano.

Le alternative di piano, valutate fin dalle fasi preliminari e man mano affinate, in considerazione delle specificazioni e dei perfezionamenti apportati alle previsioni e ai contenuti della Variante, in seguito alla Conferenza di Pianificazione, sono state declinate in funzione di criteri di tipo ambientale, localizzativo, logistico e di propensione al potenziamento, allo scopo di supportare la scelta dei poli estrattivi ai quali assegnare i nuovi volumi previsti per le sabbie industriali, previa verifica dell'idoneità delle aree.

Il mantenimento dello scenario di previsione definito dal vigente PIAE 2011 ha costituito l'alternativa zero.

4.1 Alternativa zero

In termini di ricadute ambientali, la **previsione di nuovi volumi di sabbia industriale costituisce la modifica di maggiore significatività della Variante 2017**. In assenza di Variante, si avrebbe il mantenimento dei volumi estraibili di sabbia industriale previsti nel PIAE 2011 senza alcuna variazione, a meno delle riduzioni previste dal meccanismo di decadenza vigente (dimezzamento per le previsioni presso i Poli) e in assenza di effetti di decadenza per i volumi residui.

L'**alternativa zero**, ovvero l'assenza di incremento di volumi estraibili di sabbie industriali, non determinerebbe alcun impatto ambientale aggiuntivo rispetto a quanto già previsto e valutato in sede di PIAE 2011.

Tuttavia, i dati disponibili evidenziano che la domanda di sabbie industriali risulta da alcuni anni in netta controtendenza rispetto alla contrazione osservata per gli altri settori merceologici e, pertanto, un eventuale superamento del fabbisogno reale di sabbie industriali rispetto a quello pianificato dal PIAE 2011 potrebbe determinare un deficit di materia al sistema industriale, per carenza di risorsa disponibile, con effetti negativi a carico delle componenti socio-economiche provinciali di settore.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate e tenuto conto degli scenari di fabbisogno di sabbie per usi industriali per il prossimo futuro effettuati a supporto della Variante, si evince che le disponibilità residue del PIAE 2011 non risultano sufficienti a fare fronte a tali nuovi fabbisogni.

L'alternativa zero comporterebbe nei prossimi anni la contrazione della produttività di un importante settore economico provinciale, con una conseguente potenziale perdita di mercato delle industrie locali.

Inoltre, l'insorgere di una condizione di deficit potrebbe determinare la ricerca della risorsa in territori extra-provinciali, soluzione, quest'ultima, non priva di ricadute ambientali anche locali, determinate in primo luogo dal trasporto del materiale dai nuovi siti agli impianti di lavorazione esistenti.

4.2 Alternative di piano

L'esclusione dell'alternativa zero, ritenuta non attuabile nell'attuale contesto socio-economico, ha determinato la necessità di procedere alla valutazione di alternative in grado di dare attuazione agli obiettivi della Variante 2017.

La valutazione è stata incentrata sull'obiettivo di piano ritenuto a maggior rilevanza ambientale, ovvero, *“rispondere alle richieste di nuovi fabbisogni di sabbie industriali intervenendo sui Poli già in fase di attuazione, senza modificare la potenzialità estrattiva definita dal PIAE 2001 e ottimizzando lo sfruttamento dei giacimenti in aree golenali attraverso una maggiore profondità di escavazione ammissibile”*.

Valutata negativamente la possibilità di aprire nuovi poli estrattivi, per le evidenti ricadute negative legate al maggior consumo di suolo e alla dispersione dell'attività estrattive nel territorio, con il conseguente aumento di aree soggette ad impatti, si è valutata la possibilità di **sfruttamento di Poli già in fase di attuazione**

A supporto dell'analisi di questa possibile alternativa sono state utilizzate le risultanze di studi pregressi (Variante '96) riguardanti l'analisi della compatibilità dell'attività estrattiva nelle golene di Po e nei territori extragolenali, basata sulle metodologie individuate dall'Autorità di Bacino del f. Po, nell'ambito del Piano Stralcio Fasce Fluviali.

L'analisi ha individuato tre **Poli golenali** ritenuti preferibili dal punto di vista ambientale tra quelli già individuati dal primo PIAE (Polo 5 “Boscone Cusani”, Polo 3 “Cascina Pioppaio”, Polo 1 “Bella Venezia”) e tre **poli extragolenali** (Polo n. 42 “Ca' Stanga”, e Polo n. 43 “Ca' Morta” e Polo n. 44 “La Casella”).

I Poli individuati sono caratterizzati da una notevole potenzialità, ritenuta in grado di soddisfare i fabbisogni pluridecennali e pertanto considerati idonei al reperimento delle volumetrie previste dalla Variante 2017.

Un'altra alternativa ha riguardato lo **sfruttamento di Poli già in fase di attuazione e a maggiore propensione al potenziamento (sabbie industriali)**.

L'alternativa delinea un'ipotesi di attuazione della Variante 2017 incentrata su un'ulteriore riduzione dell'impatto antropico sul territorio e su criteri di efficienza produttiva ed ambientale.

Individuati i sei Poli, l'analisi di idoneità dei Poli esistenti è stata perfezionata con una valutazione del grado di propensione al potenziamento, mediante un modello multicriteriale basato sull'impiego di indicatori in grado di valutare l'impatto antropico sul territorio e l'efficienza produttiva e ambientale.

Il pPolo con **maggior propensione** al potenziamento è risultato il Polo 42 “Podere Stanga”, seguito in ordine dai Poli n. 43 “Ca' Morta”, n. 1 “Bella Venezia”, n. 3 “Cascina Pioppaio”, n. 44 “La Casella”, n. 5 “Boscone Cusani”.

A conclusione delle valutazioni, la Variante 2017 ha assunto i risultati come riferimento congruente per l'assegnazione dei nuovi volumi estrattivi ai Poli. Nell'alternativa di piano è esclusa pertanto l'apertura di nuovi Poli e privilegiata l'assegnazione di nuove previsioni ai Poli esistenti, nella fattispecie, ai Poli n. 42 “Podere Stanga”, n. 1 “Bella Venezia” e n. 3 “Cascina Pioppaio”, già in fase di attuazione.

Il Polo n. 43 “Ca’ Morta” è stato escluso in quanto la sua potenzialità risulta già interamente pianificata. Escluso inoltre il Polo n. 5 “Boscone Cusani”, a causa dell’interruzione degli scavi in seguito al fallimento dell’operatore, e il Polo n. 44 “La Casella”, per il quale non sono pervenute richieste di nuove previsioni.

La scelta operata con la Variante rafforza le realtà estrattive provinciali esistenti, agevolando l’aumento della performance produttiva e ambientale dei Poli, grazie anche alla vicinanza agli impianti di produzione, peraltro insediati in queste zone proprio per le migliori caratteristiche dei giacimenti.

Un ulteriore punto di forza dell’alternativa di piano scelta è la decisione di non modificare la potenzialità estrattiva definita dal PIAE 2001, nel rispetto quindi della potenzialità residua e del principio di tutela delle risorse naturali non rinnovabili.

Un elemento aggiuntivo previsto dalla Variante 2017 è relativo ai limiti di scavo, in considerazione del fatto che la possibilità di raggiungere maggiori profondità consentirebbe di poter minimizzare il consumo di suolo, a parità di volumi estraibili.

In particolare, le Norme della Variante 2017 prevedono che nei Poli di sabbia in golena del Po, tenuto conto dei fattori di attenzione previsti dalle Norme e previo parere favorevole delle Autorità competenti, possono essere ammesse profondità di scavo maggiori del franco di 1 m sopra la quota del thalweg, non solo in funzione della sistemazione naturalistica della cava (come già previsto dal PIAE 2011), ma in tutti i casi in cui possa essere accertata l’assenza di rischi specifici.

In merito alle potenziali criticità indotte da tale nuova previsione, le Norme 2017 prevedono la necessità di produrre, sia in fase di pianificazione che di progettazione, analisi di dettaglio che escludano possibili ricadute in termini di sicurezza idraulica, in particolare rispetto all’eventuale innesco di processi erosivi, di sifonamento e modifiche delle dinamiche morfologiche.

5 Misure adottate in merito al monitoraggio

Il monitoraggio è lo strumento attraverso il quale valutare gli effetti nel tempo delle azioni attuate dal PIAE, identificare l'eventuale insorgenza di effetti non previsti o indesiderati e individuare le opportune misure correttive che si rendano necessarie in caso di effetti ambientali significativi. Attraverso questo strumento si assicura, pertanto, la circolarità del processo di pianificazione e, quindi, la possibilità di rivedere il Piano qualora i risultati ottenuti si discostino dagli obiettivi di sostenibilità ambientale prefissati.

A seguito dell'attuazione del piano di monitoraggio del PIAE 2011 è stato elaborato un primo report periodico (2013 – 2015), il quale ha fornito utili indicazioni per la taratura della reperibilità, applicabilità e rappresentatività del set di indicatori utilizzato, anche alla luce delle novità normative intercorse. Ne sono scaturite diverse esigenze di perfezionamento, in parte già applicate e opportunamente evidenziate nel report di monitoraggio.

Per alcuni indicatori i dati raccolti sono risultati comunque incompleti o non pienamente efficaci per la valutazione del Piano, pertanto si è resa necessaria una generale precisazione e riorganizzazione del set di parametri.

Nell'effettuare tale revisione si è tenuto conto della necessità di garantire la massima continuità con il 1° ciclo di monitoraggio già effettuato e consentire, pertanto, la futura elaborazione di serie storiche e la valutazione degli andamenti tendenziali delle grandezze e dei fenomeni di interesse.

Sono stati introdotti due nuovi indicatori (n. 15 e n. 21) per la descrizione più puntuale di particolari aspetti legati alle fasi dell'attività estrattiva e alla modifica di indicatori esistenti e un ulteriore indicatore (n. 38) per dare riscontro a una serie di sollecitazioni pervenute, allo scopo di verificare, presso la struttura competente di ARPAE, la consistenza e la distribuzione territoriale delle autorizzazioni al trattamento dei rifiuti che interessano gli impianti di lavorazione dei materiali estrattivi, in modo da fotografare l'andamento di tali attività sul territorio provinciale, a seguito delle nuove possibilità concesse dalla Variante.

Si è inoltre provveduto a specificare che la frequenza di monitoraggio va ora intesa come frequenza di reperimento connessa al periodo di monitoraggio del PIAE e quindi uniformata per tutti gli indicatori, indipendentemente dai ritmi di misurazione di ciascuno presso gli Enti deputati (eventualmente anche variabili nel tempo, in termini non definibili dalla Provincia), di cui sarà comunque dato conto nelle schede di rendicontazione delle attività di monitoraggio.

Nella scelta degli indicatori si è tenuto conto dei seguenti criteri di carattere generale:

- semplicità: facilità di calcolo e interpretazione anche per un pubblico non tecnico;
- significatività: capacità dell'indicatore di rappresentare in modo chiaro ed efficace i fenomeni di interesse e la loro evoluzione spazio-temporale
- reperibilità: disponibilità di dati (o disponibilità a costi sostenibili) per il calcolo dell'indicatore e di serie storiche per un adeguato confronto con la situazione pregressa all'attuazione del Piano;

- aggiornabilità: possibilità di aggiornamento con frequenza tale da consentire di seguire l'andamento delle trasformazioni indotte dal Piano;
- validità scientifica: fondatezza delle basi teoriche e della soglia di riferimento da utilizzare;
- reattività: capacità di rispondere in tempi brevi ai cambiamenti che avvengono nell'ambiente o nel sistema antropico interferito dal Piano.

Sulla base di tali criteri, è stato scelto un set di indicatori che, in relazione alla funzione da loro svolta nell'ambito del Piano, possono essere suddivisi in due categorie: indicatori "descrittivi" o di "contesto" e indicatori "di processo", i primi finalizzati a descrivere le trasformazioni nel tempo del contesto ambientale in cui il Piano opera, i secondi alla verifica del livello di attuazione e il conseguimento degli obiettivi di Piano.

La numerosità degli indicatori adottati induce a suggerire per il futuro un'ulteriore razionalizzazione degli stessi, al fine di disporre di un set più snello e più rappresentativo, in cui siano privilegiati i dati più facilmente reperibili (in linea con quanto disposto dalla LR n. 24/2017, all'art. 18, comma 3).

Tale misura potrà essere più efficacemente attuata in una fase successiva al prossimo ciclo di monitoraggio del Piano, quando il PIAE avrà assunto una configurazione normativa e previsionale più stabile e ridimensionata (volumetricamente e tipologicamente), grazie alla piena maturazione degli effetti di decadenza del PIAE 2011, in modo da permettere una revisione più meditata e concertata con tutti gli Enti interessati e i portatori di interessi diffusi.

Si è infine ritenuto opportuno aumentare da tre a cinque anni il termine per il monitoraggio del PIAE, considerando tale periodicità più adeguata alle tempistiche di attuazione del Piano.

ALLEGATO 2

VARIAZIONI DEGLI ELABORATI DI PIANO IN RECEPIMENTO DELL'INTESA REGIONALE E DELLA DICHIARAZIONE DI SINTESI AI FINI VAS

Prescrizioni e indicazioni dell'intesa regionale e della dichiarazione di sintesi ai fini VAS	Variazioni degli elaborati di Piano
<p>Intesa regionale - Aree protette</p> <p>a) Per omogeneità di definizioni e di chiarezza interpretativa, si chiede che venga utilizzata un'unica terminologia dove si faccia riferimento agli strumenti di governo delle aree protette indicandoli come "provvedimenti istitutivi, pianificatori e regolamentari", come già riportati in alcuni punti del testo controdedotto delle Norme di PIAE.</p>	<p>NORME – Art. 3, comma 4, terzo alinea, Art. 7, comma 5, Art. 11, comma 8 e Art. 62, comma 7, per utilizzare la formula comune "provvedimenti istitutivi, pianificatori e regolamentari" ad indicare tutti i possibili provvedimenti emanati dagli Enti di governo delle aree naturali protette.</p>
<p>b) Per quanto riguarda l' "Ambito estrattivo finalizzato alla rinaturazione n. 3 Ponte Trebbia" (tav. P8) in Comune di Rottofreno, nella Tavola controdedotta l'ambito è passato da "non attuabile" ad "attuabile" e, ancora una volta non sono stati inseriti il confine e la zonizzazione del Parco del Trebbia, come invece era stato richiesto con le riserve. Si ribadisce che la Legge istitutiva del Parco, L.R. 19/2009, vieta l'attività estrattiva nelle diverse zone di Parco e quindi anche nell'ambito in questione poiché ricadente in zona C.</p>	<p>Tavola di Progetto P8, per la precisazione delle possibilità attuative dell'Ambito di rinaturazione n. 3.</p> <p>NORME - Appendice 1, in coordinamento con le variazioni introdotte nella Tavola di Progetto P8, per la precisazione delle possibilità attuative dell'Ambito di rinaturazione n. 3.</p> <p>Tavole di Progetto P1, P2, P7, P8 e P11, per individuare il Parco Trebbia in corrispondenza delle previsioni estrattive cartografate.</p> <p>Relazione tecnica, per aggiornare le illustrazioni tenendo conto delle variazioni di merito intercorse successivamente all'adozione della Variante.</p>
<p>c) Nella Tavola 8, si fa presente che le sigle (SIC-ZPS / ZSC-ZPS) del sito RN2000 IT4010016 - ZSC-ZPS - Basso Trebbia sono state corrette solamente nella legenda del PIAE 2017 e non in quella del 2011.</p>	<p>Tavole di Progetto P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 e P9, per aggiungere la sigla ZSC anche con riferimento alle individuazioni vigenti all'epoca del PIAE2011.</p>
<p>Intesa regionale - Impianti di lavorazione</p> <p>d) Si richiama e specifica che la transitorietà degli impianti di lavorazione deve essere tassativamente riferita alla durata dell'attività estrattiva (vedi L.R. n. 17/1991 "Disciplina delle attività estrattive" e Circolare n. 4402 del 10/06/1992 "Criteri per la formazione dei Piani Infraregionali e Comunali delle attività estrattive").</p>	<p>NORME – Art. 54, comma 1, per rimarcare ulteriormente la transitorietà degli impianti temporanei di prima lavorazione con riferimento al periodo di validità dell'autorizzazione all'attività estrattiva definito dalla L.R. n. 17/1991 (il carattere transitorio degli impianti fissi è già esplicitato all'Art. 55, comma 9, del testo controdedotto).</p>
<p>Intesa regionale - Vigilanza dell'attività estrattiva</p> <p>e) L'art. 22 delle NTA (in particolare i cc. 2 e 5) dovrà essere integrato con i riferimenti alla D.G.R. 2029/2019 "Revisione delle direttive operative per l'attuazione degli articoli 41 e 47 della L.R. 18/2016, concernenti adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive".</p>	<p>NORME - Art. 22, comma 2 e comma 5, per integrare i disposti relativi alle rendicontazioni delle attività estrattive con idonei riferimenti alla DGR n. 2029/2019, attraverso le modalità già utilizzate per la medesima citazione in altri passaggi del testo controdedotto.</p>

Prescrizioni e indicazioni dell'intesa regionale e della dichiarazione di sintesi ai fini VAS	Variazioni degli elaborati di Piano
<p>Intesa regionale - Idrogeologia (indicazioni per integrare la scheda Polo 42 – Podere Stanga dello STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E GEOLOGICO SISMICA)</p> <p>f) Le analisi e approfondimenti dovrebbero condotte per un intorno significativo dell'area di cava, che consideri anche la presenza di opere di captazione. Si dovrebbero acquisire i dati rappresentativi ed aggiornati sui valori di escursione della falda, da porre in relazione con il regime dei corsi d'acqua (primo tra tutti il Fiume Po), attraverso monitoraggi con piezometri ed idrometri. Tali monitoraggi dovrebbero proseguire nella fase di esercizio e le modalità di coltivazione saranno quindi commisurate ai risultati progressivi dei monitoraggi, per la prevenzione dei potenziali rischi collegati all'escavazione sottofalda, cui si aggiunge quello di inquinamento delle acque sotterranee e superficiali idrologicamente connesse. Data la contiguità con il Fiume Po e trattandosi di aree golenali "aperte" (senza argine lato fiume), si dovrebbe valutare anche l'adozione di sistemi di allertamento per la messa in sicurezza dei cantieri collegati alle attività estrattive.</p>	<p>Studio di compatibilità idraulica e geologico-sismica, per recepire le indicazioni richieste.</p>
<p>Intesa regionale - Con particolare riferimento al tema dei rifiuti e in particolare all'art. 57 delle NTA, si elencano di seguito le condizioni necessarie per finalizzare l'espressione dell'intesa regionale e che attengono alla mancata conformità alla legislazione statale di settore di alcune disposizioni contenute nelle norme tecniche della variante in oggetto:</p> <p>g) Alla nota n. 136, dell'art. 44 indicare che il riempimento dei vuoti di cava con rifiuti diversi dai rifiuti da estrazione può (e non deve) rientrare nell'ambito dei recuperi ambientali laddove ne sussistano le condizioni. Non è inoltre corretto affermare che le indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di stato (citata nel testo) valgano a superare l'articolo 10 del d.lgs. n. 117/2008 (che è vigente) limitandosi, invece a chiarirne l'ambito di applicazione.</p>	<p>NORME –Art. 44, comma 4, nota n. 136 del testo controdedotto, per recepire il senso della richiesta attraverso una più opportuna eliminazione dell'intera nota, che esula dalla sfera di competenza PIAE e può variare nel tempo creando ambiguità nella corretta interpretazione del testo.</p>
<p>h) Eliminare il comma 1 dell'articolo 57, in quanto in base alla normativa statale di settore, non rientra fra le funzioni del PIAE quella di favorire la raccolta e il recupero dei rifiuti da demolizione e costruzione e delle terre e rocce da scavo.</p>	<p>NORME - Art. 57, comma 1 del testo controdedotto, per recepire l'eliminazione richiesta.</p>
<p>i) Al comma 2 dell'articolo 57 eliminare la frase "definite come centri di raccolta comunali" per contrasto con l'articolo 183, comma 1, lett. mm) del d.lgs. n. 152 del 2006.</p>	<p>NORME - Art. 57, comma 2 e comma 4 del testo controdedotto, per recepire la richiesta attraverso una più opportuna eliminazione dell'intero comma e di quello implicitamente collegato, contenenti indicazioni che, sebbene in parte corrette, appartengono a sfere di competenza extraprovinciali.</p>
<p>j) Eliminare il comma 3 dell'articolo 57, in quanto le aree definite quali "aree di deposito e recupero dei materiali alternativi di cui al presente articolo" sono aree in cui si esercita un'attività di gestione di rifiuti speciali rispetto alle quali, in base alla normativa statale di settore, i Comuni non hanno nessuna facoltà di individuare i soggetti pubblici o privati abilitati alla loro gestione e né tantomeno è riconosciuta al</p>	<p>NORME - Art. 57, comma 3 del testo controdedotto, per recepire l'eliminazione richiesta.</p>

Prescrizioni e indicazioni dell'intesa regionale e della dichiarazione di sintesi ai fini VAS	Variazioni degli elaborati di Piano
PIAE la competenza di imporre tale attività ai Comuni.	
k) Eliminare il comma 5 dell'articolo 57, in quanto in base alla normativa statale di settore, il PIAE non ha la facoltà di imporre la misura ivi prevista alle stazioni appaltanti.	NORME - Art. 57, comma 5 del testo controdedotto, per recepire l'eliminazione richiesta.
l) Eliminare il comma 6 dell'articolo 57, in quanto il PIAE non ha la facoltà di imporre ai Comuni lo svolgimento nell'ambito dei procedimenti di adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa; il PIAE non ha, inoltre, la facoltà di indicare i quantitativi al di sotto dei quali i rifiuti da costruzione e demolizioni siano da assimilarsi ai rifiuti urbani (dal 1° gennaio 2021, inoltre, l'istituto dell'assimilazione viene superato dalle nuove norme di modifica del d.lgs. n. 152/2006); il riferimento contenuto nel testo alle normative regionali, infine, non è assolutamente pertinente.	NORME - Art. 57, comma 6 del testo controdedotto, per recepire l'eliminazione richiesta.
m) Eliminare il comma 7 dell'articolo 57 in quanto collegato al comma 6.	NORME - Art. 57, comma 7 del testo controdedotto, per recepire l'eliminazione richiesta.
n) Al comma 9 dell'articolo 57 risulta inopportuno l'associazione fra esigenze di implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti di origine domestica e gli obiettivi di recupero degli stessi rispetto alla concessione di volumi da estrarre che invece dovrebbero corrispondere ad esigenze pianificatorie; i riferimenti in nota alle normative regionali non sono pertinenti e si chiede quindi di eliminarli.	NORME - Art. 57, comma 9 del testo controdedotto, per recepire la richiesta attraverso una più opportuna eliminazione dell'intero comma, contenente indicazioni che, sebbene in parte corrette, appartengono a sfere di competenza extraprovinciali.
o) Si chiede di riformulare il comma 10, dell'articolo 57, in modo da renderlo conforme alle modifiche in precedenza indicate e sostituire le parole "le attività di gestione" con le parole "le attività di recupero".	<p>NORME - Art. 57, comma 10 e relativa nota n. 167 del testo controdedotto, per recepire quanto richiesto ed eliminare annotazioni che, sebbene corrette, potrebbero variare nel tempo creando ambiguità nella corretta interpretazione del testo.</p> <p>Relazione tecnica, per aggiornare le illustrazioni tenendo conto delle variazioni di merito intercorse successivamente all'adozione della Variante.</p>
p) Si chiede di riformulare il comma 11, dell'articolo 57, specificando che i criteri ivi indicati sono posti "nel rispetto dei vincoli posti dalla pianificazione generale e di settore alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti" e costituiscono condizioni ulteriori di tutela posti per l'ammissibilità delle attività di recupero dei rifiuti da C&D e delle TRS negli impianti temporanei; specificare, alla lettera d), il raccordo con il termine di scadenza dell'autorizzazione alle attività estrattive; eliminare la lett. e).	<p>NORME - Art. 57, comma 11 e comma 12 del testo controdedotto, per recepire quanto richiesto ed eliminare, in merito alle procedure autorizzative, il riferimento allo Screening in quanto non pertinente.</p> <p>Relazione tecnica, per aggiornare le illustrazioni tenendo conto delle variazioni di merito intercorse successivamente all'adozione della Variante.</p>
q) L'utilizzo dei termini residui estrattivi e materiali alternativi è molto ambiguo e fuorviante, anche alla luce delle specificazioni riportate nelle note in calce a tali locuzioni; è pertanto fortemente consigliato di sostituire tali termini, in tutti gli articoli di riferimento, con i termini "rifiuti estrattivi" e "rifiuti da demolizione e costruzione e rifiuti da scavo".	<p>NORME - Art. 57, titolo e commi rimanenti del testo controdedotto, e i pertinenti Art. 1, comma 7, terzo e quarto alinea, note n. 15 e n. 17 del testo controdedotto, Art. 2, comma 18, terzo alinea, Art. 33, comma 4, lettera a, Art. 44, comma 4 e Art. 61, comma 4, per recepire le correzioni richieste.</p> <p>Relativamente al titolo dell'Art. 57, si mantiene il termine "materiali alternativi", per esigenze di</p>

Prescrizioni e indicazioni dell'intesa regionale e della dichiarazione di sintesi ai fini VAS	Variazioni degli elaborati di Piano
	<p>sintesi e in quanto non più fuorviante a seguito delle sistemazioni apportate al resto del testo normativo, ma si sostituisce “materiali alternativi alle risorse naturali” con “materiali alternativi alle risorse estrattive”, in linea con le esigenze di chiarezza suggerite nell'intesa.</p> <p>Si mantiene il termine “residui” utilizzato nell'Art. 43 (e in parte anche nell'Art. 33) e nei rinvii allo stesso, considerando che in quel contesto gli scarti estrattivi sono trattati in termini più ampi e che l'inquadramento tra i rifiuti è già precisato dall'Art. 43, comma 1, oltre che dall'Art. 2, comma 18.</p> <p>Relazione tecnica, per aggiornare le illustrazioni tenendo conto delle variazioni di merito intercorse successivamente all'adozione della Variante.</p>
Dichiarazione di sintesi VAS	<p>NORME – Art. 44, comma 15, per comprendere le indicazioni non già comprese nel testo adottato (Artt. 42 e 44).</p> <p>NORME – Art. 61, comma 3, per disporre che nell'attività di monitoraggio, in particolare nell'esame dei singoli indicatori, si tengano in debito conto anche le indicazioni contenute nel parere motivato VAS.</p> <p>NORME – Art. 61, comma 6, per precisare che le azioni correttive già citate nel testo debbano intendersi come disposizioni vincolanti, anche con riferimento ai singoli PAE.</p> <p>NORME - Appendice 2, per prevedere termini di decadenza connessi alle procedure autorizzative anziché alle procedure di VIA e di Screening dei progetti estrattivi, come richiesto dalle Regione e altri Enti e soggetti sin dalla Conferenza di Pianificazione.</p> <p>Relazione tecnica, per aggiornare le illustrazioni tenendo conto delle variazioni di merito intercorse successivamente all'adozione della Variante</p>



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1700/2020 del Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE DENOMINATA "PIAE 2017", ADOTTATA CON ATTO C.P. N. 21 DEL 17.7.2019 E CONTRODEDOTTA CON ATTO C.P. N. 17 DEL 2.7.2020, AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.R. N. 20/2000., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 25/11/2020

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



Provincia di Piacenza

Servizio Personale e Affari Generali Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 39 del 30/11/2020

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Proposta n. 1700/2020

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA'
ESTRATTIVE DENOMINATA "PIAE 2017", ADOTTATA CON ATTO C.P. N. 21 DEL
17.7.2019 E CONTRODEDOTTA CON ATTO C.P. N. 17 DEL 2.7.2020, AI SENSI
DELL'ART. 27 DELLA L.R. N. 20/2000.**

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Piacenza li, 03/12/2020

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale